

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REP. N. 2352/1838

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di Organizzazione di Volontariato, avente la denominazione di

"PULENTA E SCIRIUII - CORTE DI MATTARELLA -

CARNEVALE DI DOMODOSSOLA ODV - ETS",

(di seguito anche solo "Associazione"), associazione non commerciale e senza scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque).

L'Associazione ha sede legale in Domodossola (VB), Via De Gasperi n. 26. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico della Città di Domodossola e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio; l'Associazione ha la preminente finalità di mantenere vive le tradizioni Ossolane della Città di Domodossola, ed in particolare di organizzare il Carnevale di Domodossola, di provvedere al mantenimento ed al rinnovo delle attrezzature, strutture e beni di proprietà, di provvedere alla preparazione ed alla distribuzione della *Pulenta e Sciriuii*. L'Associazione può anche organizzare manifestazioni a scopo benefico e solidaristico.

L'associazione è laica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera,

proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

c) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. Quale attività secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Qualsiasi utile dovesse rimanere al termine di ogni manifestazione dovrà essere investito in attrezzature, costumi e iniziative inerenti al Carnevale o accantonato per spese future o devoluto in beneficenza o attività solidaristica. E' in ogni modo vietata la divisione di eventuali utili tra i membri del sodalizio.

Le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dalle quote annuali dei soci, dagli avanzi netti di gestione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali

rendite, donazioni, lasciti e contributi volontari, da proventi derivanti da attività, gestioni speciali e manifestazioni sportive e ricreative organizzate dall'Associazione o cui l'Associazione abbia partecipato, da ogni altra eventuale entrata. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per gli adempimenti dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione, ovvero da privati;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e di quelle strettamente connesse;

- eredità, donazioni e legati;

- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire una quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, nonché l'importo e le modalità di versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione, da effettuare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, precisandosi che la tessera associativa ha validità per l'anno solare. L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e l'associato moroso nel pagamento della quota associativa può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione di morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote

indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

SOCI ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono divenire soci ordinari le persone fisiche di maggiore età di indiscussa morale e reputazione, persone giuridiche ed enti che condividano lo spirito e le finalità dell'Associazione, che ne facciano richiesta scritta e siano accettati dall'Assemblea ordinaria.

In particolare, l'ente è costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato; è consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

La domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee e a tutte le attività dell'Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'appartenenza all'Associazione implica l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali.

La qualifica di socio si perde per mezzo del voto del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per:

- mancato pagamento della quota associativa, trascorsi trenta giorni dal sollecito del pagamento da effettuarsi con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o E-mail spedita al socio presso il domicilio o indirizzo di posta elettronica indicato sul Libro Soci;

- dimissioni;

- indegnità;

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti

violazioni degli obblighi statutari;

- mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificazione o delega ad altro socio, all'Assemblea dei soci.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a fornire gratuitamente e spontaneamente le prestazioni inerenti agli scopi statutari.

I soci, che siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

Articolo 6

NOMINA DEI SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare dei soci onorari fra le persone che abbiano reso eminenti servizi all'Associazione stessa. Inoltre può nominare un Padrino ed una Madrina dell'Associazione.

Sono soci onorari di diritto:

- i presidenti che abbiano terminato il loro mandato;
- le madrine ed i Padri del Carnevale.

I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa, possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dell'Associazione e, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione in regola con le quote associative stabilite annualmente ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega in Assemblea da un altro socio.

Ogni socio può rappresentare per delega solo un altro associato.

All'Assemblea possono partecipare i soci onorari senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro Aderente all'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un socio a fungere da Segretario e, nei casi di elezioni o votazioni, due soci con funzioni di scrutatori. Le risultanze dell'Assemblea saranno fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno con avviso di convocazione spedito a mezzo lettera raccomandata A/R o E-mail spedita ai soci presso il domicilio o indirizzo di posta elettronica indicato sul Libro Soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea delibera sovranamente su tutto quanto riguarda l'attività dell'Associazione, demandandone la pratica attuazione al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà degli aventi diritto al voto intervenuti nell'Assemblea più uno) sia in prima che in seconda convocazione, e si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nel corso della stessa, il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato relazionerà, oltre che sul bilancio consuntivo, sommariamente il resoconto del Carnevale svoltosi nell'anno corrente.

L'Assemblea ordinaria può altresì essere convocata entro 60 (sessanta) giorni antecedenti la domenica del Carnevale, affinché il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato relazioni sulla bozza di programma e bilancio preventivo della manifestazione .

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e del Collegio dei Probiviri (ove istituiti);
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- si esprime sulle domande di ammissione dei nuovi soci.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, e si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci intervenuti e rappresentati ed aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti e rappresentati ed aventi diritto al voto. Essa è convocata su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo

dei soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto che può essere modificato quando:

- la proposta di modifica ad uno o più articoli sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;

- sia data ai soci la possibilità di conoscere il testo da modificare, nonché le relative modifiche da apportare almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 21, comma 3, del Codice Civile, in deroga alle maggioranze ad ai quorum costitutivi di cui sopra, per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto, a scelta dell'Assemblea:

- da un minimo di sette ad un massimo di nove consiglieri eletti a votazione segreta, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione e le cariche sono onorifiche e gratuite; ai componenti del Consiglio saranno rimborsate le spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Tesoriere.

Nell'ambito dell'Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo ogni socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di nove preferenze e saranno eletti i soci più votati. I primi tre esclusi saranno nominati supplenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a votazione segreta e con la possibilità di esprimere una sola preferenza:

- un Presidente nella persona che ha ottenuto il maggior numero dei voti;

- un Vicepresidente nella seconda persona più votata;

- un Tesoriere, con votazione successiva e con le stesse modalità della precedente.

In caso di parità di qualsiasi votazione, sarà eletto colui che risulterà avere più anni di militanza nell'Associazione; in caso di ulteriore parità sarà determinante l'anzianità anagrafica.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di pertinenza dell'Assemblea dei soci;

- stabilire le quote associative annuali;

- sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le domande di adesione di nuovi soci all'Associazione.

E' compito del presidente proporre al Consiglio Direttivo l'elezione di un Segretario (scelto tra gli eletti in Consiglio).

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblies, del Consiglio Direttivo, degli Aderenti dell'Associazione. La carica è onorifica e gratuita.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione cooptando il primo

tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decadano oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo istituisce, su proposta del Presidente o di un singolo consigliere, le Commissioni Operative con compiti specifici, nominando il responsabile delle stesse e gli eventuali collaboratori; i responsabili delle varie Commissioni possono partecipare alle riunioni su invito del Consiglio Direttivo, esprimendo i progetti sui temi inerenti alle funzioni a loro delegate, senza diritto di voto.

E' facoltà del responsabile di ogni Commissione avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, provvedere alla sostituzione del responsabile e/o dei collaboratori delle varie Commissioni.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri membri del Consiglio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

La carica di Presidente è onorifica e gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di tre membri delle stesse o del Collegio dei Probiviri se formato, deliberando a maggioranza sull'ordine del giorno prestabilito e sovrintendendo a tutte le attività del sodalizio. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o, in sua mancanza, quello del Vicepresidente o di chi in quel momento presiede il Consiglio.

È facoltà del Presidente o del Consiglio Direttivo stabilire le modalità di convocazione e la frequenza delle riunioni del Consiglio.

La validità della riunione è subordinata alla presenza di metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo attua le delibere assembleari e risponde del suo operato all'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La carica di Vice Presidente è onorifica e gratuita.

In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente eletto assume a tutti gli effetti la carica di Presidente fino alla fine del mandato triennale.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo. La carica è onorifica e gratuita.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, qualora non vi provvedano il Presidente o il Vicepresidente, sarà compito del Segretario la convocazione di un'Assemblea

ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti presso la sede sociale.

Un consigliere che non si presenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificazione decadrà dall'incarico, e sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non è possibile farsi rappresentare con delega.

Articolo 10

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

E' data facoltà all'Assemblea di nominare un Collegio dei Proviviri composto da tre membri scelti tra i soci, che dura in carica tre anni e sarà rieleggibile; esso avrà il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione o tra i Soci tra loro circa il rispetto e l'interpretazione del presente Statuto.

Eleggerà nel proprio seno un Presidente, con votazione segreta.

In caso di parità di qualsiasi votazione, sarà eletto colui che risulterà avere più anni di militanza nell'Associazione; in caso di ulteriore parità sarà determinante l'anzianità anagrafica.

Le cariche saranno onorifiche e gratuite.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

Articolo 12

RESPONSABILE DELLA CORTE MATTARELLA

Il Consiglio Direttivo nomina, a votazione segreta, un Responsabile della Corte di Mattarella - il quale non entra di diritto nel Consiglio Direttivo, ma che può essere liberamente individuato tra coloro che sono eletti nel Consiglio Direttivo, cumulando i due ruoli - con le seguenti mansioni:

- * mantenere la tradizione del Carnevale Storico e provvedere al mantenimento e rinnovo dei beni e dei costumi di cui è proprietaria l'Associazione;
- * scegliere i figuranti (anche non soci) e organizzare le sfilate e le iniziative atte a migliorare e propagandare il Carnevale Storico.

Il Responsabile della Corte Mattarella è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove lo desideri, può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'incarico di Responsabile della Corte Mattarella, al pari delle altre cariche, è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Articolo 13

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 14

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 15

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente: _____

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; _____
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; _____
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; _____
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; _____
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; _____
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. _____

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. Le copie richieste sono fatte all'Associazione a spese del richiedente. _____

Articolo 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E MEDIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione saranno deferite al Collegio dei Probiviri, che deciderà senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile e a maggioranza. _____

Ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs. 149/2022, eventuali controversie che dovessero insorgere concernenti l'associazione, formeranno oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, successive modifiche e integrazioni. _____

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. La presentazione della domanda di mediazione non preclude comunque l'attivazione di procedure cautelari. _____

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso un organismo scelto - su istanza della parte più diligente - dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente rispetto al luogo ove ha sede la società. L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato. _____

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore. _____

Nello svolgimento del tentativo di mediazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia. _____

L'eventuale esito negativo della mediazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie. _____

Articolo 17

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione iniziano il giorno primo luglio e si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno, con effetto dall'anno 2025 (duemilaventicinque). Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone, aggiornato, all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve _____

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. —

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, unitamente alle relazioni illustrative allo stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. —

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. —

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale. —

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. —

Articolo 18

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non commerciali regolamentati da statuti analoghi al presente oppure a favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. —

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. —

Articolo 19

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il consenso di almeno i tre quarti dei soci ordinari, tanto in prima che in seconda convocazione. —

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. —

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. —

Articolo 20

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE

E' obbligo dell'Associazione assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie annesse all'attività svolta e per la responsabilità civile verso i terzi. —

Ogni socio e/o chiunque partecipi nell'Associazione è responsabile verso terzi e verso se stesso delle azioni svolte nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'Associazione. —

Articolo 21

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Articolo 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ODV", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ODV", "organizzazione di volontariato", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Ghignone Roberto Pasquale

Daniela Galletti (impronta del sigillo)